

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.6

del 15.01.2004

#### O G G E T T O

Sentenza n.4235/03 resa dalla I<sup>^</sup> Sezione del TAR Puglia-Bari sul ricorso n.2343/96 tra Alba Giovanni Antonio e Alba Luigi c/ Comune di Molfetta per l'accertamento del diritto alla rstituzione di somme indebitamente riscosse a titolo di contributo di concessione.

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott. Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Pubblicata il 20.1.2004**  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- I Sigg.ri Alba Giovanni Antonio e Alba Luigi, titolari della omonima impresa edile, su richiesta del Comune di Molfetta (concessione edilizia n.2210), “al solo scopo di ottenere l’estinzione del giudizio penale a loro carico per il reato di cui all’art.20 lett. b) della legge n.47/1985”, versavano la somma di £.192.470.997, di cui £.64.156.999 a titolo di oneri concessori, e £.128.313.998 pari al doppio degli oneri stessi, a titolo di oblazione ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, relativi alle opere edilizie afferenti i piani interrati e il piano pilotis della palazzina n.5 dell’UMI 5, Lotti n.2 di P.R.G.;
- Non ottenendo il richiesto rimborso delle somme versate in esubero, i Sigg.ri Alba, con ricorso n.2343/1996, notificato il 24.07.1996 - deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n.47 - chiedevano alla I Sez. del TAR Puglia – Bari l’accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma indebitamente riscossa dal Comune di Molfetta di £.64.156.999, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con sentenza n.4235/2003, pubblicata il 08 novembre 2003, la I Sez. del TAR, pronunciando sulla domanda giudiziale, ha così statuito:
- “ a) dichiara il diritto dei Sigg.ri Giovanni e Luigi Alba alla restituzione della somma di £.64.156.999, indebitamente riscossa dal Comune di Molfetta, oltre al pagamento degli interessi con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale;
- b) condanna il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione, in favore dei Sigg.ri Giovanni Antonio e Luigi Alba, della somma innanzi detta ed al pagamento degli interessi maturati su detto importo dalla data della proposizione della domanda giudiziale;
- c) respinge la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria della sorte capitale;
- d) condanna il Comune di Molfetta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 in favore dei ricorrenti.”;
- Pedissequo alla sentenza de qua è stato notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 45.755,25;
- Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Legale che esprime parere contrario alla proposizione di appello avverso la detta sentenza, in considerazione che il TAR ha espresso un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal Responsabile dell’Ufficio Legale, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.4235/03, resa dalla I Sezione del TAR Puglia – Bari – sul ricorso n.2343/1996 tra i Sigg.ri Alba Giovanni Antonio e Alba Luigi c/ Comune di Molfetta, e del pedissequo precetto di pagamento;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per

quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.4235/03, resa dalla I Sezione del TAR Puglia – Bari – sul ricorso n.2343/1996 tra i Sigg.ri Alba Giovanni Antonio e Alba Luigi c/ Comune di Molfetta, e del pedissequo atto di precetto.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.